



• In evidenza

Pag. 1

• Semplificazione degli adempimenti fiscali

Pag. 2

• Principali novità della legge di Bilancio 2024

Pag. 3

• Decreto “Salva Superbonus”

Pag. 4

• Nuove regole per le compensazioni 2024

Pag. 5



• Rivalutazione delle partecipazioni al 1.01.2024

Pag. 6

• Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2024

Pag. 7

• Check list verifica accesso regime forfetario 2024

Pag. 8

• Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 per forfetari

Pag. 10



• Principali adempimenti mese di febbraio 2024

Pag. 11



## In evidenza

### FATTURA ELETTRONICA NEL REGIME FORFETARIO

- Dal 1.01.2024, per i contribuenti in regime forfetario, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, oltre alle relative variazioni, dovranno essere documentate con fattura elettronica da veicolarsi in formato XML attraverso il Sistema di Interscambio.
- Il forfetario dovrà indicare nel campo 1.2.1.8 del regime fiscale applicato il codice RF19 e, poiché effettua operazioni senza l'applicazione dell'Iva, dovrà utilizzare il codice natura N2.2. Considerando che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'ambito del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, nel campo “Causale” o nel blocco “Altri dati gestionali” si indicherà la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto.
- Inoltre, quando l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro, è necessaria l'applicazione dell'imposta di bollo, indicando nel campo 2.1.1.6 “DatiBollo” il suo assolvimento in maniera virtuale.



## Semplificazione degli adempimenti fiscali

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.01.2024, n. 9, il D. Lgs. 8.01.2024, n. 1, di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, **in vigore dal 13.01.2024**. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI (ARTT. 8, 11, 12)		
ADEMPIMENTI	SCADENZE PRECEDENTI	NUOVE SCADENZE
<b>Versamento saldo e acconto imposte da dichiarazione dei redditi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il versamento può avvenire in rate mensili di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza ed <b>entro il mese di novembre</b>.</li> <li>I versamenti rateali avvengono entro:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita Iva;</li> <li>la fine di ciascun mese i soggetti non titolari di partita Iva.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il versamento può essere eseguito in <b>rate mensili</b> di uguale importo, decorrenti dal mese di scadenza, con completamento entro il <b>16.12</b>.</li> <li>I versamenti rateali avvengono entro il <b>giorno 16</b> di ciascun mese per tutti i soggetti.</li> <li>La nuova scadenza decorre dal versamento delle <b>imposte a saldo per il 2023</b>.</li> <li>È soppresso l'obbligo di esercizio dell'opzione nella dichiarazione periodica.</li> </ul>
<b>Presentazione delle dichiarazioni fiscali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Persone fisiche:</b> tramite una banca o un ufficio postale <b>dal 1.05 al 30.06</b>.</li> <li><b>Persone fisiche, società e associazioni:</b> in via telematica entro il <b>30.11</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.</li> <li><b>Soggetti Ires:</b> in via telematica entro l'ultimo giorno <b>dell'11° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dal 2.05.2024:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>persone fisiche, società ed associazioni</b> art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate):                             <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite una banca o un ufficio postale: <b>dal 1.05 al 30.06</b>;</li> <li>in via telematica: <b>entro il 30.09</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> </ul> </li> <li><b>soggetti Ires:</b> in via telematica entro l'ultimo giorno del <b>9° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> <li>Per i soggetti non "solari" con termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo precedente a quello in corso al 31.12.2023 scadente dopo il 2.05.2024 si applicano le regole precedenti.</li> <li><b>Dal 1.04.2025:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>persone fisiche:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>tramite un ufficio postale: dal 1.04 al 30.06;</li> <li>in via telematica: dal 1.04 al 30.09 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> </ul> </li> <li>società e associazioni art. 5 Tuir (società di persone, di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti): in via telematica <b>dal 1.04 al 30.09</b> dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;</li> <li>soggetti Ires (solari): in via telematica <b>dal 1.04</b> dell'anno successivo ed entro l'ultimo giorno del <b>9° mese</b> successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Presentazione modello 770</b>	Entro il <b>31.10</b> di ciascun anno.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dal 1.04 al 31.10</b> di ciascun anno.</li> <li>La nuova scadenza decorre <b>dal 1.04.2025</b>.</li> </ul>
<b>Trasmissione dati STS</b>	<b>Dal 1.01.2024</b> , entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadenza semestrale.</li> <li>La nuova scadenza decorre <b>dal 1.01.2024</b>.</li> </ul>
REVISIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI MINIMI DI IVA E RITENUTE (ART. 9)		
<b>Soglia minima di versamento dell'Iva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'Iva a debito periodica pari o inferiore a 50.000 lire (€ 25,82) può essere versata nel periodo successivo.</li> <li>Per i contribuenti minori<sup>1</sup>, qualora l'imposta <b>non superi 50.000 lire (€ 25,82)</b>, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il <b>trimestre successivo</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se l'Iva a debito periodica è <b>pari a € 100</b>, il versamento può essere rimandato al periodo successivo e <b>comunque deve avvenire entro il 16.12 dello stesso anno</b>.</li> <li>La nuova scadenza decorre dalle <b>liquidazioni periodiche 2024</b>.</li> <li>Per i contribuenti minori<sup>1</sup>, qualora l'imposta <b>non superi € 100</b>, il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il <b>trimestre successivo e comunque entro il 16.12</b> dello stesso anno.</li> </ul>
<b>Soglia minima di versamento delle ritenute su redditi di lavoro autonomo</b>	---	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le somme delle ritenute su redditi da lavoro autonomo che non superano il limite di € 100 sono versate insieme a quelle del mese successivo e, comunque entro il 16.12 dello stesso anno.</li> <li>Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.</li> <li>La nuova disposizione decorre dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024.</li> </ul>
<b>Versamento ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il condominio effettua il versamento quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di <b>€ 500</b>.</li> <li>In ogni caso, il versamento deve avvenire <b>entro il 30.06 e il 20.12</b> di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo minimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il condominio effettua il versamento entro il 16.06 e il 16.12 di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo minimo.</li> <li>Le ritenute effettuate nel mese di dicembre sono versate entro il 16 del mese successivo.</li> </ul>
<b>Nota<sup>1</sup></b>	Che optano per il versamento dell'Iva entro il 16 del 2° mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari.	



## Principali novità della legge di Bilancio 2024

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30.12.2023, n. 303, supplemento ordinario n. 40, la L. 30.12.2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in vigore dal 1.01.2024. Si riassumono le principali disposizioni fiscali contenute nell'art. 1 della legge.

### PLUSVALENZE PER CESSIONE DI BENI IMMOBILI CON INTERVENTI DA SUPERBONUS

- Costituiscono **redditi diversi** di cui all'art. 67, c. 1 Tuir le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, che si siano **conclusi da non più di 10 anni** all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
- Tali plusvalenze sono determinate ai sensi dell'art. 68, c. 1 Tuir.

- Per gli immobili rientranti in tale casistica, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 D.L. 34/2020 si siano **conclusi da non più di 5 anni** all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, **qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione o sconto in fattura** [art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020].
- Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano **conclusi da più di 5 anni** all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.
- Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da **oltre 5 anni**, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

- Alle plusvalenze realizzate ai sensi di tali disposizioni si può applicare **l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito del 26%** di cui all'art. 1, c. 496 L. 266/2005, con le modalità ivi previste.
- Le disposizioni si applicano alle cessioni **poste in essere a decorrere dal 1.01.2024**.

### DELIBERE ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI

- Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive se inserite nel portale del federalismo fiscale **entro il 30.11.2023**.
- Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato **al 15.01.2024**.
- L'eventuale **differenza positiva tra l'Imu, calcolata** sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al punto precedente, e **quella versata**, ai sensi dell'art. 1, c. 762 L. 160/2019, entro il 18.12.2023, è **dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29.02.2024**.
- Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
- A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14.10 per l'invio telematico al portale del federalismo fiscale della delibera e del 28.10 per la pubblicazione della stessa (art. 13, c. 15-ter D.L. 201/2011 e art. 1, cc. 762 e 767 L. 160/2019) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

### VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUPERBONUS

- L'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione e la dichiarazione di variazione dello stato dei beni (art. 1, cc. 1 e 2 Decreto Mef 19.04.1994 n. 701), anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile presente in atti nel Catasto dei fabbricati.
- Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione.

### RITENUTA SU PROVVISORIE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE

**Dal 1.04.2024** sono soggette a ritenuta d'acconto le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

### ALIQUOTE IVIE E IVAFE

- Dal 2024 l'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie) è stabilita nella misura dell'1,06% (anziché 0,76%).
- **L'imposta sul valore dei prodotti finanziari**, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti (**Ivafe**) è **stabilita nella misura del 4 per mille annuo**, a decorrere dall'anno 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un **regime fiscale privilegiato** individuati dal D.M. Economia 4.05.1999.



## Decreto “Salva Superbonus”

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2023, n. 302 il D.L. 29.12.2023 n. 212, recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. 19.05.2020, n. 34.”, in vigore dal 30.12.2023. Si riassumono le principali disposizioni.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUPERBONUS NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

- Le detrazioni spettanti per gli interventi da Superbonus (art. 119 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le quali è stata esercitata l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (art. 121, c. 1 D.L. 34/2020), sulla base di stati di avanzamento dei lavori (c. 1-bis del medesimo art. 121) fino al 31.12.2023, **non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di 2 classi energetiche** (art. 119, c. 3 D.L. 34/2020).
- Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di utilizzo irregolare, mancanza dei requisiti della detrazione e recupero degli importi (art. 121, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020), nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
- È autorizzata la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a € 15.000 (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. L. 17.07.2020, n. 77), per le spese sostenute dal 1.1.2024 al 31.10.2024 in relazione agli interventi (c. 8-bis, 1° periodo, art. 119), che entro la data del 31.12.2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.
- Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate secondo criteri e modalità determinati con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni**.
- Il contributo **non concorre alla formazione della base imponibile** delle imposte sui redditi.

### OPZIONE PER CESSIONE O SCONTO IN FATTURA PER TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

- A partire **dal 30.12.2023** le disposizioni che consentono ancora la cessione del credito [art. 2, c. 2, lett. c), secondo periodo D.L. 16.02.2023, n. 11], si applicano **esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30.12.2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo** per l'esecuzione dei lavori edilizi.
- I contribuenti che usufruiscono dei benefici del Superbonus per interventi effettuati nei comuni dei **territori colpiti da eventi sismici** (art. 119, c.8-ter D.L.19.05.2020, n. 34), in relazione a spese per interventi **avviati successivamente al 30.12.2023, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici** verificatisi sul territorio nazionale.
- Con decreto interministeriale dell'Economia e delle imprese e del Made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione di tale disposizione.

### REVISIONE DELLA DETRAZIONE FISCALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

- A decorrere dalle **spese sostenute dal 30.12.2023**, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate **sostenute fino al 31.12.2025** (con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'art. 16-bis Tuir) per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche **aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici**.
- Il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento D.M. Lavori Pubblici 14.06.1989, n. 236 deve risultare da **apposita asseverazione** rilasciata da tecnici abilitati.
- Le disposizioni che ancora consentivano le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in caso di interventi per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche si applicano **solo alle spese sostenute entro il 31.12.2023**.
- Tali opzioni sono possibili per le spese sostenute successivamente al 31.12.2023, solo da:
  - condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  - persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita **ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a € 15.000** (art. 119, c. 8-bis.1 D.L. 19.05.2020, n. 34). Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto **in condizioni di disabilità accertata**, ai sensi dell'art. 3 L. 5.02.1992, n. 104.
- Le disposizioni di cui all'art. 119-ter D.L.34/2020, nonché all'art. 2, c. 1-bis D.L. 11/2023, in vigore anteriormente alle presenti modifiche si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in **data antecedente al 30.12.2023**:
  - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  - per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.



## Nuove regole per le compensazioni 2024

*In tema di compensazioni si rilevano alcune variazioni per l'anno 2024 introdotte dalla legge di Bilancio 2024.*

### CREDITI CONTRIBUTIVI E ISCRIZIONE A RUOLO PER IMPORTI SUPERIORI A € 100.000

I **sogetti che intendono effettuare la compensazione** del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'**Iva** ovvero dei crediti relativi alle **imposte sui redditi** e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, **all'Irap**, ovvero dei crediti maturati in qualità di **sostituto d'imposta** e dei crediti d'imposta da indicare nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi nonché dei **crediti maturati a titolo di contributi e premi** nei confronti, rispettivamente, **dell'Inps e dell'Inail** (con decorrenza da definire) sono tenuti ad **utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**.

- **A decorrere dal 1.07.2024, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, **è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**.
- La previsione cessa di applicarsi a seguito della **completa rimozione delle violazioni contestate**.

### COMPENSAZIONI IN F24 SOLO TRAMITE SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE

**A decorrere dal 1.07.2024** i versamenti sono eseguiti **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni (indipendentemente dal saldo finale pari a zero o positivo).

È soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **e dagli intermediari della riscossione convenzionati** con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

### ENTRATA IN VIGORE

**Le disposizioni si applicano dal 1.07.2024.**



## Rivalutazione delle partecipazioni al 1.01.2024

La legge di Bilancio 2024 ha riproposto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute alla data del 1.01.2023 (non in regime d'impresa), estendendola anche alle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati. L'imposta sostitutiva è pari al **16%**. Il versamento deve avvenire entro il 30.06.2024, con possibilità di rateizzare l'importo fino a 3 rate. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data.

<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche</li> <li>• Società semplici</li> <li>• Enti non commerciali</li> </ul>	Soggetti che producono <b>redditi diversi</b> in caso di alienazione delle partecipazioni.	<b>Esclusi</b> i redditi conseguiti nell'esercizio di <b>arti o professioni</b> o di <b>imprese commerciali</b> .
<b>OGGETTO</b>	<b>Partecipazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Qualificate</b></li> <li>• <b>Non qualificate</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titoli, quote o altri diritti <b>non negoziati</b> in mercati regolamentati.</li> <li>• <b>Posseduti al 1.01.2024.</b></li> </ul>
<b>PLUSVALENZE O MINUSVALENZE</b>	<b>Regime sostitutivo</b>	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) <b>Valore di perizia al 1.01.2024, da redigere entro il 30.06.2024.</b> (-) <b>Costo della perizia</b> predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, <b>in proporzione</b> al costo effettivamente sostenuto. (=) <b>Plusvalenza tassabile</b> (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
	<b>Agevolazione</b>	Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data del 1.01.2024 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine <b>dei dottori commercialisti e degli esperti contabili</b> , nell'elenco dei <b>revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio</b> , a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un' <b>imposta sostitutiva</b> delle imposte sui redditi.	
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<b>Misura</b>	<b>16%</b>  Per le partecipazioni <b>qualificate</b> al 1.01.2024.  Per le partecipazioni <b>non qualificate</b> al 1.01.2024.  Titoli, quote e diritti <b>negoziati</b> nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.	Da applicare al <b>valore di perizia</b> .  Da applicare alla <b>media aritmetica</b> dei prezzi rilevati nel mese di <b>dicembre 2023</b> .
	<b>Versamento</b>	Entro il <b>30.06.2024</b> per partecipazioni quotate e non quotate.  Entro il <b>30.06.2024</b> .  <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta sostitutiva può essere <b>rateizzata</b> fino a un <b>massimo di 3 rate</b> annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2024 (2<sup>a</sup> rata 30.06.2025; 3<sup>a</sup> rata 30.06.2026).</li> <li>• Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli <b>interessi</b> nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</li> </ul>	



## Affrancamento del valore dei terreni al 1.01.2024

Per effetto della legge di Bilancio 2024 è possibile rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2024. Pertanto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1.01.2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al **16%** del relativo valore.

SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persone fisiche.</li> <li>• Società semplici.</li> <li>• Enti non commerciali.</li> </ul>		Soggetti che producono <b>redditi diversi</b> .	Sono <b>esclusi</b> i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali.
	OGGETTO	Terreni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Edificabili.</b></li> <li>• <b>Destinazione agricola.</b></li> </ul>	Non rientranti nell'esercizio di imprese commerciali.
TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE	Plusvalenze realizzate mediante la <b>lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili</b> e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici.			
	Plusvalenze realizzate mediante <b>cessione a titolo oneroso di beni immobili</b> acquistati o costruiti da <b>non più di 5 anni</b> , esclusi quelli acquisiti per successione.			
	Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di <b>terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria</b> , secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.			
REGIME SOSTITUTIVO	(+)	Valore di vendita.		
	(-)	<b>Valore di perizia al 1.01.2024</b> (è irrilevante il costo d'acquisto).		
	(-)	Costo della perizia effettivamente rimasto a carico.		
	(=)	<b>Plusvalenza tassabile.</b>		
	Per determinare le plusvalenze e le minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, <b>il valore alla data del 1.01.2024</b> , determinato sulla base di una perizia giurata di stima, purché il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.			
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	<b>Valore di perizia al 1.01.2024 x 16% = imposta sostitutiva</b>		
	Versamento	<b>Entro il 30.06.2024.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'imposta sostitutiva <b>può essere frazionata</b> fino a un massimo di <b>3 rate annuali</b> di pari importo, <b>a partire dal 30.06.2024</b>.</li> <li>• Sull'importo delle rate successive alla 1<sup>a</sup> sono dovuti gli <b>interessi</b> nella misura del <b>3% annuo</b>, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.</li> </ul>		
PERIZIA	Professionisti abilitati	La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli <b>ingegneri</b> , degli <b>architetti</b> , dei <b>geometri</b> , dei <b>dottori agronomi</b> , degli <b>agrotecnici</b> , dei <b>periti agrari</b> e dei <b>periti industriali edili</b> , nonché dai <b>periti iscritti alle Camere di commercio</b> .		
	Termini di scadenza	La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati <b>entro</b> il termine del <b>30.06.2024</b> e, comunque, <b>prima dell'eventuale cessione</b> (prima del rogito).		
	Conservazione	La perizia, unitamente ai <b>dati identificativi dell'estensore</b> della perizia e al <b>codice fiscale del titolare</b> del bene periziato, nonché alle <b>ricevute di versamento</b> dell'imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.		



## Check list verifica accesso regime forfetario 2024

La legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. Con **circolare n. 32/E/2023** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche apportate dalla L. 197/2022 concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.

Contribuente		Periodo d'imposta		
<b>Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)</b>				
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati nella tavola n. 1.		No	Si	<b>Accesso negato</b>
Codice	€	No	Si	
Sostenerimento di spese per <b>lavoratori dipendenti</b> , lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?		No	Si	
Nell'anno precedente i <b>redditi di lavoro dipendente e assimilati</b> hanno superato € 30.000,00? <sup>1</sup>		No	Si	
<b>Dati da verificare per l'anno in corso</b>				
<b>Altre cause di esclusione</b>	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Si	
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Si	
	Soggetto non residente? <sup>2</sup>	No	Si	
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Si	
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? <sup>3</sup>	No	Si	
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Si	
	Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?	No	Si	
<b>Accesso consentito</b>				

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Non possono avvalersi del regime forfetario</b> i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 30.000,00 (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso).</li> <li>Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.</li> <li>La causa ostativa non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.</li> </ol>
-------------	---



## Check list verifica accesso regime forfetario 2024 (segue)

0B9BTavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	85.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%
<b>Nota bene</b>	<b>Individuazione limiti di ricavi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;</li> <li>- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.</li> </ul> </li> </ul>		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della **possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività**, dichiara:
  - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
  - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma .....

- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma .....

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:

**non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma .....

**optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma .....

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese	[[Ricavi] x percentuale prevista] - Contributi
	Professionisti	[[Compensi] x percentuale prevista] - Contributi
Deducibilità contributi	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali	No	Sì (ammortamenti)
Tassazione	Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Indici di affidabilità fiscale	No	Sì
Fatturazione elettronica	Sì	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma .....



## Fattura elettronica obbligatoria dal 2024 per forfetari

Dal 2023 i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l'immediata cessazione del regime forfetario. Con **circolare n. 32/E/2023** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime forfetario.

### FATTURA ELETTRONICA

- Con riferimento alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate, l'art. 18, cc. 2 e 3 D.L. 36/2022 ha abrogato la parte dell'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015, che esonerava dalla fatturazione elettronica i soggetti che applicano il regime forfetario, ponendo l'obbligo di emettere fattura elettronica:
  - **a partire dal 1.07.2022**, in capo ai forfetari che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a € 25.000, ragguagliati ad anno;
  - a decorrere **dal 1.01.2024**, per tutti i soggetti che adottano il forfetario.
- Solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 è entrato in vigore dal 1.07.2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. **Per tutti gli altri soggetti forfetari l'obbligo decorre dal 1.01.2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022** (Faq Ag. Entrate 22.12.2022).
- I contribuenti che permangono nel regime forfetario, quindi, nel corso del 2023 e che per l'anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità.
- Viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfetario nel 2023 e che per l'anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l'obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1.01.2024, a prescindere dall'entità dei ricavi conseguiti o compensi percepiti.
- Laddove, invece, la permanenza nel regime forfetario venga meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di € 100.000, l'obbligo in capo al contribuente - ex forfetario divenuto istantaneamente ordinario - di emettere fattura elettronica, con indicazione dell'Iva, opera già nel 2023.

Permangono i vincoli della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della **Pubblica Amministrazione**.

- A seguito dell'obbligo di utilizzo della fattura elettronica, i contribuenti minori sono tenuti anche:
  - alla ricezione in formato elettronico delle fatture passive emesse dai propri fornitori;
  - alla conservazione elettronica delle fatture;
  - **all'assolvimento elettronico dell'imposta di bollo**.

### TRATTAMENTO IVA IN FATTURA

- I contribuenti in regime forfetario non esercitano la rivalsa dell'imposta, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
- Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l'indicazione di "operazione in franchigia da Iva", con **indicazione della normativa di riferimento** ovvero dei **cc. da 54 a 88 dell'art. 1 L. 190/2014**. Inoltre, sulle fatture emesse deve essere assolta l'**imposta di bollo**, attualmente nella misura di **€ 2, se di importo superiore a € 77,47** (artt. 6 "Tabella B" e 13 e 14 della Tariffa, Parte I, allegate al D.P.R. 642/1972).

#### Iva su acquisti

I contribuenti in regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta.

Nell'ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell'anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non dovrà essere integrata con l'Iva, considerato che l'operazione si intende comunque effettuata al momento dell'emissione della fattura.

- Applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
  - **servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge**;
  - **acquisti intracomunitari** di beni di importo superiore a € 10.000.



## SCADENZARIO

### Principali adempimenti mese di febbraio 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 15 febbraio	Iva	<p><b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p><b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p><b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle <b>fatture attive</b> verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, <b>12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione</b> o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle <b>fatture passive</b> ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il <b>15° giorno del mese successivo</b> a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	<p><b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p>
Venerdì 16 febbraio	Imposte dirette	<p><b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p> <p><b>Raccoglitori occasionali di tartufi</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di tartufi.</p> <p><b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>
	Iva	<p><b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2023.</p>
		<p><b>Contribuenti trimestrali "speciali"</b> - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2023 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, auto-trasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).</p>
		<p><b>Contratti di sub-fornitura</b> - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972).</p> <p><b>Associazioni sportive dilettantistiche</b> - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2023, mediante il modello F24.</p>



## Principali adempimenti mese di febbraio 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione	
Venerdì 16 febbraio (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).	
	Inps		<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
			<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
			<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
			<b>Conguaglio previdenziale</b> - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2024. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2024" (scadenza 16.03.2024), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 106/2023).
	Tfr	<b>Artigiani e commercianti</b> - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2023.	
Inail	<b>Saldo rivalutazione</b> - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2023. <b>Autoliquidazione</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2023 e l'acconto 2024 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.		
Martedì 20 febbraio	Enasarco	<b>Versamento contributi</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2024.	
	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.	
Domenica <sup>1</sup> 25 febbraio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.	
Mercoledì 28 febbraio	Imposte dirette	<b>Dichiarazioni tardive</b> - Fino al 28.02.2024 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2023 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.	
		<b>Conguaglio fiscale</b> - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2023 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.	
	Rottamazione quater	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 3ª rata.	
	Inps	<b>Regime forfettario</b> - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019).	
		Fasi	<b>Contributi assistenziali</b> - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2024.
	Consorzi	<b>Deposito</b> - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2023, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).	
	Bonus acqua potabile	<b>Comunicazione</b> - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 ai fini del "bonus acqua potabile".	
5 per mille	<b>Domanda</b> - Termine di iscrizione telematica nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.		



## Principali adempimenti mese di febbraio 2024 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 29 febbraio	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		<b>Comunicazione liquidazioni periodiche</b> - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2023.
	Imu	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, senza sanzioni e interessi, dell'eventuale differenza positiva dell'Imu, calcolata sulla base delle delibere pubblicate entro il 15.01.2024, e quella versata entro il 18.12.2023 (art. 1, cc. 72-74 L. 213/2023).
		<b>Fattura elettronica</b> - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2023.
	Imposta di bollo	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
		<b>Sottoscrizione</b> - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023.
	Libro inventari	<b>Stampa</b> - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2023 in via telematica entro il 30.11.2023.
		<b>Documenti informatici</b> - Termine per la conservazione dei documenti informatici (comprese le fatture elettroniche), ai fini della rilevanza fiscale, emessi nel 2022.
	Registri contabili	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Conservazione digitale	<b>Denuncia</b> - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali.	
	<b>Riduzione del premio</b> - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.	
Inps	<b>Adempimento</b> - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2023.	
	<b>Adempimenti</b> - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2023.	
Libro unico del lavoro	<b>Versamento</b> - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2023.	
Inail		
Fondi rustici		
Stampati fiscali		
Tasse automobilistiche		

Nota<sup>1</sup>

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].